



Vicepresidente

Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro

Via Romagnosi, 9 – Centro Europa - 38122 Trento

P +39 0461 493590

F +39 0461 493591

@ ass.economia@provincia.tn.it

pec ass.economia@pec.provincia.tn.it

Trento, 24 febbraio 2017
Prot. n. S051/2017/109383/1.1/24-2016

Spett.li

DIPARTIMENTI

AGENZIE

SERVIZI

COMUNITA' DI VALLE

COMUNI

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

CAMERA DI COMMERCIO

ASSOCIAZIONI SINDACALI

ORDINI PROFESSIONALI

PARCHI

CONSORZI DI IMPRESE

ASUC

TRENTINO SVILUPPO S.P.A.

DITTE ESERCENTI DI CAVA

LORO SEDI

Oggetto: **Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n 7, “ Disciplina dell’attività di cava”.**

Il prossimo 1 marzo entra in vigore la legge provinciale 10 febbraio 2017, n. 1 "*Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 - supplemento n. 3 del 14 febbraio 2017, che apporta sostanziali modifiche alla legge di settore sulle cave, nell’intento di dare risposte concrete e urgenti per favorire l'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale nel rispetto dei principi del diritto dell'unione europea e della tutela del lavoro.

Si tratta di modifiche importanti, specialmente per il settore del porfido, finalizzate a favorire la filiera produttiva, la qualità del lavoro, il rispetto di regole omogenee, la qualità dei prodotti e la formazione di un nuovo sistema imprenditoriale.

Per agevolare la conoscenza dei contenuti, si ritiene utile porre l’attenzione sulle più importanti previsioni del nuovo impianto normativo.

A tale scopo si trasmette in allegato una breve relazione che considera i punti più qualificanti delle modifiche normative in questione.

Si ricorda che la legge è pubblicata sul sito istituzionale al seguente indirizzo www.minerario.provincia.tn.it e che il Servizio Minerario della Provincia è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

- avv. Alessandro Olivi -



Modificazioni della Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 “Disciplina dell’attività di cava” - Aspetti rilevanti -

Unità della filiera

Uno dei punti principali della riforma riguarda le modalità di lavorazione del materiale grezzo. L'obiettivo è favorire lo sviluppo della filiera e dell'occupazione, prevedendo che chi estrae il porfido nelle cave pubbliche svolga all'interno dell'azienda sia la prima che la seconda lavorazione.

Per le nuove concessioni vengono introdotti i seguenti obblighi: lavorare con propri dipendenti una quota significativa del materiale “grezzo” e rendere tracciabile il restante materiale, anche attraverso la pesatura obbligatoria. Per le concessioni in essere verranno invece stabiliti obblighi gradualmente per la lavorazione in proprio del grezzo, secondo i principi di ragionevolezza e prevedibilità.

- Per le nuove concessioni di porfido, all’articolo 11 bis, sono previsti i seguenti obblighi:
 - divieto di cessione del “tout-venant”;
 - obbligo di lavorazione con propri dipendenti di una percentuale minima pari all'80% di materiale “grezzo”;
 - per la parte rimanente (max 20%) di “grezzo” che viene ceduto (in vendita o in “conto lavorazione”) è introdotto l’obbligo di comunicazione al comune del quantitativo e del soggetto a cui viene ceduto (tracciabilità del “grezzo”).
- Per le concessioni di porfido in essere, all’articolo 34 bis, viene stabilito che:
 - con deliberazione della Giunta provinciale saranno introdotti obblighi gradualmente di lavorazione del “grezzo” con propri dipendenti, entro un termine ragionevole, che tenga conto:
 - degli investimenti necessari e dei periodi residuali delle concessioni disciplinate dall’articolo 33;
 - dei principi di ragionevolezza e prevedibilità, sulla base dei quali è possibile incidere sulle concessioni attuali;
 - in caso di lavorazione con ditte terze, nei casi previsti dalla Giunta provinciale quando non è possibile, perché antieconomico, obbligare il concessionario a lavorare in proprio il grezzo, la responsabilità sulla regolarità retributiva e contributiva rimane in capo anche al concessionario;
 - per la parte residuale ceduta, vi sia l’obbligo di comunicazione al comune del quantitativo venduto e del soggetto a cui viene ceduto (tracciabilità del grezzo).

Al fine di favorire la filiera attraverso il ricorso a forme di aggregazione, all’articolo 12.3, è stata introdotta un’importante previsione che consente alla Giunta provinciale, previo parere della Commissione consiliare, di individuare diverse forme di applicazione dei vincoli sulla circolazione del materiale grezzo, nei casi previsti dalla legge.

La Giunta può infatti prevedere possibilità di deroghe ai vincoli sulla circolazione dei materiali di cava quando il concessionario è un consorzio, o un diverso soggetto formato da più imprese o quando il concessionario svolge con altre imprese l'esecuzione unitaria di una o più attività oggetto della concessione, nonché nei casi di cessioni di materiale grezzo fra concessionari.

E' previsto inoltre che, con provvedimento della Giunta provinciale, possa essere modificato il limite del 20% di materiale grezzo cedibile, in caso di cessioni a imprese dotate di un marchio di qualità.

Si stabilisce infine sia per le nuove concessioni che per quelle in essere, ai fini della tracciabilità, l'obbligo di pesatura dei materiali di cava. A tale scopo la Giunta provinciale, sentiti i comuni e le associazioni di categoria, individuerà i sistemi idonei a determinare il peso dei materiali e dei prodotti risultanti dall'attività estrattiva, anche differenziati per tipologia.

Qualità del lavoro

Grande attenzione è riservata nel testo di legge alla qualità del lavoro, con l'introduzione di specifiche misure, indicate in un articolo *ad hoc* (art. 1 bis - Tutela del lavoro nelle cave), volte a migliorare le condizioni di lavoro a tutela del lavoratore. I punti principali sono:

- obblighi di lavorazione con propri dipendenti;
- obblighi di comunicazione dei soggetti che effettuano la seconda lavorazione, con la previsione di alcune responsabilità a carico del concessionario che fornisce il materiale;
- obblighi di introdurre nei bandi di gara clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori nel caso di nuovo affidamento della concessione;
- l'applicazione di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dal contratto nazionale e da quello integrativo provinciale;
- la previsione del pagamento diretto, da parte del comune, degli importi dovuti dal concessionario per l'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, avvalendosi di una apposita fideiussione;
- l'introduzione di specifiche ipotesi di decadenza della concessione e dell'autorizzazione in caso di violazioni in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro;
- la previsione di una specifica procedura per la verifica della regolarità delle retribuzioni, a carico del servizio lavoro della provincia, e della regolarità contributiva, a carico dei comuni;
- l'estensione degli interventi a favore dei lavoratori che abbiano subito limitazioni permanenti dell'idoneità professionale, anche ai lavoratori espulsi dal settore.

Disciplinare e bando tipo

La legge, nella finalità di dare più omogeneità al comparto del porfido, anche in vista di un'apertura al mercato tramite le procedure di gara, stabilisce che la Giunta provinciale approvi:

- un disciplinare tipo di concessione, contenente anche disposizioni per favorire la filiera (art. 11 bis);
- un bando di gara tipo (art. 12.1), che prevederà elementi di valutazione qualitativi, ambientali e

sociali. Fra questi saranno considerati il pregio tecnico dei materiali, il possesso di marchi di qualità e di certificazioni etiche e ambientali, nonché il piano sull'occupazione che l'offerente si impegna a rispettare.

Il disciplinare tipo ed il bando tipo, in alcuni punti espressamente previsti dalla legge, non sono modificabili da parte dei comuni;

Con l'articolo 12.2, anche per le cave di materiali diversi dal porfido, è stato previsto che nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica l'aggiudicazione delle concessioni avvenga mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo; l'offerta è valutata con riferimento agli aspetti qualitativi, ambientali e sociali. Tra gli elementi di valutazione è sempre considerato il piano sull'occupazione che l'offerente si impegna a presentare nonché il possesso di certificazioni etiche e ambientali. Il Comune può inoltre richiedere fra i requisiti di partecipazione, che il concorrente sia in possesso di sistemi di gestione aziendale certificati o che abbia competenze specialistiche nelle attività di estrazione.

La legge, con l'articolo 34 bis, esclusivamente per le cave di porfido, fa obbligo ai comuni di adeguare e integrare i disciplinari delle concessioni vigenti alle nuove previsioni di legge riguardanti gli obblighi di pesatura del materiale e di comunicazione finalizzati a garantire la tracciabilità del materiale, entro il termine perentorio di quattro mesi; in caso di mancato rispetto del termine la Provincia eserciterà il proprio potere sostitutivo.

I disciplinari delle cave private, invece, non devono essere modificati in quanto le disposizioni della legge relative alle autorizzazioni si applicano direttamente, anche in deroga a quanto previsto dai disciplinari vigenti.

Si ricorda che, fra le disposizioni transitorie, la legge impone ai comuni che intendono attivare procedure di gara prima dell'approvazione del disciplinare tipo e del bando tipo, di attenersi comunque al rispetto dei contenuti delle nuove disposizioni.

“Macrolotti”

La Giunta provinciale determinerà, per il settore del porfido, i criteri per l'individuazione di nuovi lotti da mettere all'asta. I lotti, che i comuni dovranno delimitare nell'ambito del programma di attuazione, dovranno essere di dimensioni significativamente maggiori degli attuali (“i cosiddetti macrolotti”) per favorire la nascita di aziende più strutturate, coltivazioni più razionali e sicure, possibilità di recuperi ambientali contestuali all'estrazione ed economie di scala con l'ottimizzazione dell'utilizzo di strutture e macchinari.

A tale scopo il piano cave provinciale dovrà essere aggiornato in tal senso entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge (art. 34 quinquies).

I comuni dovranno quindi delimitare i nuovi lotti (art. 6) entro il termine perentorio di sei mesi dalla definizione dei criteri e, in caso di mancato rispetto del termine, la Provincia eserciterà il proprio potere sostitutivo.

La legge introduce altresì delle misure di salvaguardia, per i periodi intermedi compresi fra l'entrata in vigore delle modifiche di legge e la delimitazione dei nuovi lotti nei programmi di

attuazione comunali, nella finalità di consentire che i lotti messi all'asta rispettino i principi introdotti dalla presente modifica di legge.

All'articolo 34 quinquies sono presi in considerazione i seguenti casi di messa a gara di un lotto:

- prima dell'individuazione della dimensione ottimale dei lotti da parte della Provincia attraverso la modifica del piano cave;
- dopo l'individuazione dei criteri da parte della Provincia ma prima dell'adeguamento, da parte dei comuni, dei programmi di attuazione;

La legge prevede altresì il caso in cui il macrolotto è già individuato, e all'interno di esso vi siano concessioni già rilasciate e consente due possibilità:

- affidare tramite gara la prima area libera, prevedendo nel bando di gara che il concessionario ottenga la concessione anche delle aree già concesionate, a scadenza delle medesime;
- affidare la concessione dei lotti liberi, di dimensioni inferiori a quella del macrolotto, limitando la durata a quella residua delle concessioni già in essere.

Distretto del porfido e delle pietre trentine.

Le modifiche normative sono finalizzate a riorganizzare e semplificare le disposizioni riguardanti il Distretto del porfido e delle pietre trentine.

Viene confermato il ruolo della Provincia come soggetto che promuove l'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale che ha per oggetto la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione del porfido e delle pietre trentine.

La Provincia, attraverso Trentino Sviluppo s.p.a., si occuperà quindi di tutte le iniziative di promozione e di sviluppo del settore lapideo, fra queste, gli studi e i progetti volti al miglioramento delle tipologie estrattive e delle condizioni di lavoro, lo studio del marchio di qualità, la definizione delle dimensioni ottimali dei lotti del porfido, gli interventi per incentivare l'utilizzo della pietra locale, etc..

Fra le misure più importanti si evidenziano altresì, il riconoscimento e la promozione, da parte della Provincia attraverso l'attività di Trentino sviluppo s.p.a., del marchio di qualità del porfido e delle pietre trentine che garantisca gli aspetti qualitativi, ambientali ed etici del processo produttivo e del prodotto, nonché l'istituzione del registro delle imprese che aderiscono al distretto e che sono in possesso del marchio di qualità nonché di eventuali altri requisiti eventualmente stabiliti dalla Giunta provinciale.

I requisiti di tali marchi saranno stabiliti dalla Giunta provinciale, previo parere della competente Commissione consiliare.

Il possesso del marchio potrà inoltre essere incluso tra gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure relative alla realizzazione di opere pubbliche.

Quale misura di snellimento viene previsto di sostituire l'attuale Coordinamento del distretto (composto attualmente da 27 membri) con un "Comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del

distretto” più agile, composto dai rappresentanti delle associazioni di categoria del settore estrattivo e di quelle sindacali, da un rappresentante della Provincia, da uno o più rappresentanti dei Comuni, su designazione del Consiglio delle autonomie locali, e da un rappresentante di Trentino Sviluppo s.p.a..

Il comitato svolge l’importante funzione di formulare proposte e di individuare misure per l’evoluzione competitiva del distretto; il presidente sarà nominato dalla Giunta provinciale.

Rapporti fra Comuni e Asuc

Per quanto riguarda le aree soggette al vincolo di uso civico, con la modifica dell’articolo 13, si prevede una maggiore responsabilizzazione delle amministrazioni separate di uso civico (Asuc). Nel nuovo testo l’Asuc *“partecipa alle funzioni di pianificazione e, salvo diverso accordo con il comune competente per territorio, esercita le funzioni che esercita il comune quando rilascia la concessione sui beni propri”*.

Uno specifico regolamento, da adottarsi entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e sentita l’associazione più rappresentativa delle Asuc a livello provinciale, disciplinerà la materia al fine di assicurare il coordinamento delle disposizioni della legge sulle cave con quelle contenute nella legge provinciale sugli usi civici. Il regolamento disciplinerà, in particolare, l’individuazione del concessionario, il rilascio delle concessioni, il regime dei controlli e delle decadenze. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento restano ferme le attuali disposizioni vigenti in materia.

Controlli e sanzioni

La legge ha posto particolare attenzione sul tema dei controlli prevedendo, all’articolo 27 ter, un sistema mirato a garantire un maggiore coordinamento fra le strutture provinciali e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, con particolare riferimento agli aspetti attinenti alla salute, alla sicurezza, alla tutela dell’ambiente e del lavoro; a tal fine la Giunta provinciale approva, previo parere della competente commissione legislativa, gli indirizzi relativi ai criteri per i controlli, sulla base dei quali la stessa Giunta provinciale approverà annualmente un programma dei controlli.

La legge, nel definire più compiutamente le competenze delle varie strutture provinciali, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e dei comuni, anche relativamente alle nuove disposizioni introdotte, quali ad esempio le comunicazioni che riguardano la circolazione del grezzo, indica altresì le modalità di coordinamento e di comunicazione fra i vari enti.

Riguardo al regime delle sanzioni, viene sostituito l’attuale articolo 29, introducendo i casi derivanti dalla violazione dei nuovi obblighi introdotti con la legge (mancate comunicazioni, cessione grezzo oltre i limiti, mancata pesatura, etc.) e prevedendo un generale, seppur limitato, aumento degli importi delle sanzioni.

Per alcune fattispecie di violazione, viene infine introdotta la disposizione che consente la riduzione dell’importo della sanzione del 30 % nel caso il soggetto sanzionato paghi entro 10 giorni dalla notifica.

Decadenze e revoche

Relativamente alle decadenze dei provvedimenti di concessione/autorizzazione di cava, la legge, all'articolo 28, rivede l'attuale sistema prevedendo procedure certe, con margini di discrezionalità da parte dei comuni decisamente più ridotti.

Pertanto, pur mantenendo in via generale la possibilità per i comuni di dichiarare la decadenza quando a seguito della condotta dei titolari della concessione/autorizzazione sia venuto meno il rapporto di fiducia tra il comune medesimo e questi ultimi, sono puntualmente individuati i casi specifici di decadenza.

La norma tiene inoltre conto delle significative differenze esistenti fra le cave di porfido e quelle degli altri materiali, riservando solo al porfido tutta una serie di specifiche previsioni.

Sono previste comunque per tutti i settori le ipotesi di decadenza per le violazioni delle norme in materia di lavoro e sicurezza del lavoro.

Le principali ipotesi di decadenza sono riferite ai seguenti casi:

- per il porfido, al divieto di vendita del tout venant o alla cessione di grezzo oltre ai limiti consentiti, alle mancate operazioni di comunicazione e pesatura, alla mancata estrazione di almeno il 40 % del volume previsto dal progetto;
- per tutti i materiali, lo scavo "fuori progetto" per la terza volta in sei anni di almeno 8000 metri cubi, le gravi violazioni in materia di lavoro e di sicurezza del lavoro, le mancate retribuzioni e contribuzioni, il mancato pagamento di canoni e contributi di coltivazione, etc..

La legge individua e specifica, altresì, le procedure, garantendo la partecipazione al procedimento tramite la presentazione di osservazioni, fissa termini certi e perentori per l'adozione dei provvedimenti e prevede, in caso di mancato rispetto del termine, il potere sostitutivo della Giunta provinciale.

Per la revoca, vengono invece sostanzialmente confermate le disposizioni della legge attuale (stabilità del suolo, salute pubblica, beni storico-artistici, etc.).

Aggiornamento delle concessioni (art.33)

Viene stabilito l'obbligo da parte dei comuni di provvedere, qualora non abbiano già adempiuto, all'aggiornamento delle concessioni disciplinate dall'articolo 33 della legge, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017 prevedendo, in caso di inadempimento, il potere sostitutivo della Provincia.

Viene inoltre riformulato, e meglio specificato, il comma 5 bis dell'attuale articolo 33, che individua le ipotesi di decadenza delle concessioni nei seguenti casi:

- solo per il porfido, scavo annuo per tre anni consecutivi di un volume inferiore al 40% del volume assegnato con il provvedimento comunale, salvo deroga della Giunta provinciale;
- quando la ridotta attività estrattiva compromette la coltivazione dei lotti limitrofi;
- quando il concessionario riduce i livelli occupazionali, fatta eccezione per i casi in cui la riduzione avviene in ragione di dimostrabili difficoltà economiche, previo confronto con le associazioni sindacali.

Gestione associata del porfido

La legge modifica l'articolo 9 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relativo alla gestione associata dei comuni del porfido, già prevista con la legge finanziaria provinciale 2016.

Ritenendo particolarmente importante che la gestione delle attività che la legge in materia di cave assegna ai comuni venga svolta in modo omogeneo ed efficiente sui vari territori comunali, anche alla luce dei nuovi compiti che la legge assegna ai comuni medesimi, viene previsto che per l'esercizio della gestione associata i comuni possono avvalersi di una propria società strumentale, anche in deroga ad eventuali limiti di fatturato previsti dalla normativa statale.